



COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI PISOGNE
REGOLAMENTO ISEE**

*Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 13/2/2007
Modificato con delibera GC n.53 del 28/3/2007
Modificato con delibera GC n.3 del 5/1/2011*

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, provvede, ai sensi della normativa in vigore, alla descrizione e definizione delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Pisogne, disciplinandone l'accesso e la compartecipazione alla spesa da parte dei fruitori.

ART. 2 - DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Possono essere destinatari dei servizi socio-assistenziali e delle prestazioni sociali agevolate del Comune i cittadini in esso residenti.

Nei confronti dei cittadini non residenti vengono agevolate le prestazioni indifferibili se non vi è possibilità di invio ai competenti servizi di riferimento.

I destinatari accedono ai servizi ed agli interventi attraverso il Servizio Sociale Comunale.

ART. 3 - NORME COMUNI

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali di cui al presente regolamento la situazione economica del richiedente è determinata secondo la normativa Ise -Indicatore situazione economica- e Isee -indicatore situazione economica equivalente- (d.lgs 109/98 e 130/00, DPCM 242/01, e succ. modificazioni ed integrazioni).

Qualora il Servizio Sociale Comunale evidenzi una situazione di particolare problematicità a carico del richiedente la prestazione, il Comune può prendere a riferimento, per determinare la quota di compartecipazione al costo del servizio o per la quantificazione del beneficio da erogare, una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti componenti la famiglia anagrafica di appartenenza (così come definita dalla normativa nazionale in materia di Isee).

Come previsto nel d.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92- accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge), nonché a soggetti ultrasessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'ASL, si può fare riferimento, se ritenuta più favorevole dal soggetto interessato, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.

ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al Servizio o alla prestazione sociale agevolata è presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Unitamente alla suddetta domanda, dove previsto dal presente regolamento (v. "All. A"), il richiedente presenta altresì la "dichiarazione sostitutiva unica" della condizione economica del nucleo familiare di appartenenza.

La "dichiarazione sostitutiva unica" ha validità di un anno dalla data del rilascio salvo richiesta di aggiornamento (anno produzione reddito, numero componenti nucleo familiare...) da parte del Comune.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse verificarsi e determinare un miglioramento delle condizioni socio economiche.

Nel caso in cui le variazioni subentrate comportassero una ridefinizione della quota di partecipazione al costo del servizio richiesto, la nuova quota decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'utente ha provveduto a comunicare la variazione stessa.

Coloro che richiedono l'erogazione del servizio o prestazione sociale agevolata vengono automaticamente inseriti nella fascia massima di compartecipazione alla spesa nei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente articolo;
- presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, rettificata e/o integrata, nonostante la richiesta formulata dal competente servizio.

ART. 5 - ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE

Il Comune, tramite l'Ufficio Servizi Sociali, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 18/5/2001, assicura, se richiesta, l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 6 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art.4, comma 7) del Decreto Legislativo 109/1998, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 130/2000 il Comune può provvedere ad eseguire controlli circa la veridicità della situazione familiare dichiarata e rispetto ai dati reddituali e patrimoniali, avvalendosi di tutti gli strumenti possibili, ivi compresa la collaborazione della Guardia di Finanza.

Il Comune, inoltre, potrà richiedere ai singoli cittadini idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità e completezza dei dati dichiarati.

In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite l'effettuazione dei suddetti controlli, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (art.26 legge 15/68), l'Amministrazione Comunale provvederà al recupero coatto delle somme di propria competenza eventualmente erogate e/o non introitate.

ART. 7 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Si definiscono prestazioni sociali agevolate tutte quelle prestazioni o servizi di carattere sociale o socio-assistenziale o socio-sanitario che il Comune eroga e per i quali è definito l'accesso e/o la compartecipazione del cittadino alla spesa sulla base di importi predefiniti o di soglie Ise o Isee.

Rientrano fra le prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) i servizi di seguito elencati:

A. politiche abitative:

- 1) Alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- 2) Contributo per il sostegno all'affitto
- 3) Minialloggi protetti

B. prestazioni economiche assistenziali:

- 1) contributi economici generici
- 2) assegno di maternità
- 3) assegno per i nuclei familiari numerosi

C. servizi per le famiglie

- 1) servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili
- 2) servizio pasti
- 3) servizio telesoccorso
- 4) integrazione retta a seguito ricovero in struttura residenziale (RSA)
- 5) contributo per il mantenimento di minori e/o minori con genitori in struttura residenziale
- 6) servizio di assistenza educativa domiciliare minori e sostegno domiciliare
- 7) frequenza servizi semiresidenziali: centro socio educativo (C.S.E.)
- 8) frequenza servizi semiresidenziali: centro diurno per persone con disabilità (C.D.D.)
- 9) frequenza servizi semiresidenziali: servizio formazione all'autonomia (S.F.A.)
- 10) Comunità alloggio socio-sanitaria per persone con disabilità (CSS) e pronto intervento
- 11) servizio trasporto
- 12) servizio lavanderia

Non rientrano fra le prestazioni sociali agevolate, in quanto, pur essendo servizi sociali e/o socio-assistenziali che il Comune eroga (direttamente o per il tramite e/o per conto di soggetti terzi) ai propri cittadini, non prevedono un limite Ise o Isee di accesso o una compartecipazione dell'utenza al costo degli stessi, i seguenti servizi:

- segretariato sociale
- servizio sociale professionale
- contributi affidi
- tutela minori
- contributo per madri nubili
- assistenza specialistica finalizzata all'integrazione scolastica
- noleggio ausili
- inserimenti lavorativi.
- sportello stranieri
- contributo abbattimento barriere architettoniche

ART. 8 - ISEE E SOGLIE DI ACCESSO

Le soglie di accesso, i valori ISEE e la determinazione della compartecipazione alla spesa a carico dell'utenza riferite alle prestazioni sociali agevolate di cui al presente regolamento, sono descritti nell'allegato "A" al presente regolamento e potranno essere aggiornate periodicamente mediante provvedimento di Giunta Comunale.

ART. 9 - SCHEDE DI PRESENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

A) POLITICHE ABITATIVE

1) ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Trattasi di alloggi di proprietà del Comune e/o dell'ALER, assegnati dal Comune ai richiedenti a seguito di bando pubblico che prevede la definizione di una graduatoria degli aventi diritto. La domanda può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di Pisogne e dagli eventuali altri soggetti, individuati dalla normativa regionale, in possesso dei requisiti stabiliti dalla medesima normativa.

Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica si dividono in:

- alloggi a canone sociale, per i quali gli assegnatari sostengono un canone che concorre alla copertura dei costi;
- alloggi a canone agevolato i cui assegnatari corrispondono un canone che copre i costi (oneri realizzazione , recupero, acquisizione, nonché i costi di gestione).

La soglia di reddito massima per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica è definita dalla Regione Lombardia.

Le assegnazioni avvengono secondo quanto stabilito dalla normativa regionale attraverso apposita graduatoria, formatasi a seguito di bando pubblico emesso dal Comune.

Per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà Comunale l'ufficio Servizi Sociali determina il canone di locazione da sostenersi a carico dell'assegnatario secondo le disposizioni del legislatore Nazionale e Regionale.

2) CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO

Il contributo è finanziato dallo Stato e dalla Regione Lombardia, che definisce annualmente la quota di disponibilità per ogni singolo Comune e le caratteristiche necessarie per accedervi.

L'Amministrazione Comunale provvede annualmente all'emissione ed alla pubblicizzazione di appositi bandi. Per i nuclei familiari che riversano in gravi situazioni socio-economiche il contributo regionale viene concesso solo a condizione che il Comune, una volta riconosciuto l'elevato livello di criticità socio-economica, a sua volta, provveda ad impegnare in proprio, parte del contributo spettante.

Il Servizio Sociale, nei tempi e con le modalità previste dal bando, accoglie annualmente le domande, valuta i requisiti ed eroga i contributi direttamente, con propria determinazione, compatibilmente con la disponibilità economica stabilita e trasmessa dalla Regione Lombardia.

I requisiti generali per ottenere il contributo sono fissati annualmente; requisito essenziale è comunque l'occupazione di un alloggio in locazione (con esclusione di quelli di Edilizia residenziale Pubblica) a titolo di residenza principale e per effetto di un contratto di locazione regolarmente registrato.

3) MINIALLOGGI PROTETTI

I minialloggi protetti sono unità immobiliari di proprietà della Residenza Sanitaria Assistenziale Santa Maria della Neve e situati nei pressi di essa.

I minialloggi disponibili sono n. 16, l'assegnazione di n 8 di essi è gestita direttamente dal Comune di Pisogne.

Periodicamente l'ufficio servizi sociali del Comune si occupa della pubblicazione di un bando pubblico per la raccolta delle domande, provvedendo poi alla definizione della graduatoria ed alla successiva assegnazione.

I restanti 8 minialloggi sono gestiti direttamente dalla RSA Santa Maria della Neve che si occupa in modo autonomo della raccolta delle domande.

La domanda per i minialloggi protetti la cui assegnazione è gestita dal Comune, può essere presentata dai cittadini residenti a Pisogne da almeno tre anni (il requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda) con età superiore ai 65 anni che si trovano in una situazione di totale o parziale non autosufficienza. E' ammessa l'assegnazione in deroga al requisito dell'età e solo per un periodo di tempo determinato in caso di soggetti affetti da grave patologia e/o da grave emergenza abitativa.

I richiedenti non devono superare un reddito ISEE stabilito nel bando di assegnazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale.

B) PRESTAZIONI ECONOMICHE ASSISTENZIALI

1) CONTRIBUTI ECONOMICI GENERICI

Il Servizio Sociale, dopo attenta valutazione della situazione economica, e la richiesta dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica, propone l'erogazione di contributi a sostegno di nuclei familiari in temporanea difficoltà.

Questi contributi vengono di norma accompagnati da una più generale presa in carico della situazione. Per questo motivo e per la loro natura occasionale e non risolutiva di situazioni patologiche, si tende a diminuirne progressivamente l'erogazione a favore di interventi più stabili.

I contributi sono principalmente orientati alla fornitura di beni e servizi essenziali, quali ad esempio acquisto di generi alimentari, pagamento di utenze domestiche, spese necessarie ad assicurare la disponibilità di una sistemazione abitativa, spese sanitarie, spese per servizi funebri, frequenza o utilizzo di servizi socialmente rilevanti per i componenti il nucleo familiare. Detti contributi possono essere a fondo perduto, o possono avere le caratteristica di anticipo sulle spese e prevedere la restituzione totale o parziale delle somme anticipate.

2) ASSEGNO DI MATERNITÀ:

L'Assegno di maternità è stato istituito dalla legge 448/1998.

L'Assegno è previsto a favore di quelle donne che non beneficiano di alcuna indennità economica di maternità (es. casalinghe, disoccupate, ecc.), e che non superano un determinata soglia ISE definita annualmente.

Qualora l'indennità di maternità erogata da parte degli enti previdenziali alle madri lavoratrici sia inferiore all'assegno in parola, le stesse possono avanzare al Comune la richiesta per la concessione della differenza.

Il pagamento dell'indennità avviene a cura dell'Inps, il quale determina annualmente l'importo dell'indennità.

I requisiti per poter ottenere l'assegno di maternità sono fissati dallo Stato e possono essere sintetizzati come segue:

- essere madri, cittadine italiane, comunitarie residenti o extracomunitarie residenti in possesso della carta di soggiorno, che non beneficiano di alcuna indennità di maternità o che ne beneficiano in misura inferiore all'assegno in parola;
- avere un I.S.E. non superiore ad un valore stabilito annualmente per nuclei familiari riferiti a tre componenti);
- fare domanda ai Servizi Sociali del Comune entro 6 mesi dalla data del parto o dell'ingresso nella famiglia anagrafica di un minore con età non superiore a 6 anni in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

3) ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI:

Introdotta anch'esso dalla legge 448/1998, questo assegno è stato concepito come sostegno economico alla famiglia; in particolare esso è rivolto a quei nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori.

Anche qui il limite economico d'accesso e l'importo mensile (per 13 mensilità annue) è stabilito dallo Stato ed è aggiornato annualmente dall'Inps.

Il pagamento dell'indennità avviene a cura dell'Inps.

I requisiti minimi per ottenere l'assegno per nuclei familiari numerosi sono fissati annualmente e, in linea di massima, possono essere sintetizzati come segue:

- essere cittadini italiani o comunitari residenti aventi un nucleo familiare composto da almeno 3 figli minorenni. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli ricevuti in affidamento preadottivo;
- avere un I.S.E. non superiore ad un livello stabilito annualmente riferito a un nucleo familiare di 5 componenti);
- presentare domanda ai Servizi Sociali del Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui si vengono a formare i presupposti per la concessione dell'assegno.

C) SERVIZI PER LE FAMIGLIE

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.)

Il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo sul territorio comunale da molti anni e si rivolge a tutti i cittadini in stato di bisogno, con particolare attenzione alla rete familiare per garantirne l'unità e la possibilità di mantenere al proprio interno gli individui più deboli ed in difficoltà.

Il servizio si rivolge, infatti, a tutti i cittadini in stato di bisogno ed a rischio di emarginazione.

Obiettivo principale di questo servizio è quello di mantenere il più a lungo possibile l'utente nel proprio ambiente di vita evitando o posticipando il ricorso a strutture residenziali, cercando, laddove è possibile, di rispondere in modo rapido ai bisogni socio-economici, abitativi e socio-sanitari espressi.

L'intervento mira a fornire un supporto che, integrato a quello dei famigliari, consenta di avere un adeguato livello di assistenza, di conservare una sufficiente autonomia, mantenendo soddisfacenti relazioni affettive e sociali, indispensabili per l'autonomia.

Il servizio è coordinato dall'Assistente Sociale comunale e si attua nel seguente modo:

- 1 - accoglimento della domanda;
- 2 - primo colloquio e visita domiciliare per raccogliere gli elementi valutativi;
- 3 - analisi del bisogno;
- 4 - definizione del progetto iniziale;
- 5 - attivazione del servizio;
- 6 - verifiche periodiche.

L'intervento si articola poi attraverso l'intervento al domicilio di personale qualificato esterno.

L'Assistente Domiciliare svolge un'ampia gamma di mansioni tra cui si evidenziano le principali:

- a - cura della persona che comprende tutti quegli interventi atti a garantire il mantenimento dei minimi requisiti di igiene e di cura di sé per mantenere un aspetto decoroso;
- b - interventi di igiene personale in favore di persone allettate o con gravi difficoltà psico-fisiche, con lo scopo di alleggerire il carico assistenziale dei familiari, monitorare il livello di assistenza erogato, prevenire complicanze legate alla prolungata immobilità;
- c - cura della casa ed aiuto domestico che si concretizza in azioni volte a mantenere un ambiente decoroso ed igienicamente accettabile;
- d - sostegno alla persona nel disbrigo di piccole incombenze, nell'approvvigionamento di generi alimentari, nel contatto con il medico di base, nell'accesso alla fornitura di supporti particolari (pannoloni, alimenti particolari ecc..).

La richiesta di attivazione del servizio che prevede solamente le prestazioni di cui al punto c) non può essere accolta.

Per gli utenti del servizio di Assistenza Domiciliare in particolari situazioni di disabilità fisica e di disagio abitativo è prevista la possibilità di programmare bagni assistiti e protetti all'interno della struttura messa a disposizione dall'Ente convenzionato, senza costi aggiuntivi a carico dell'utenza.

Il servizio garantisce inoltre, oltre a tutte le prestazioni sopraelencate, un costante monitoraggio della situazione dell'utente da parte del servizio sociale.

La domanda di richiesta di intervento del servizio SAD viene presentata su apposito modulo all'Assistente Sociale del Comune.

La contribuzione dell'utenza è determinata secondo quanto indicato nell'allegato "A".

2) SERVIZIO PASTI

Il servizio pasti è complementare al servizio di assistenza domiciliare. Esso è teso a garantire il soddisfacimento di un bisogno primario soprattutto a favore di persone anziane e soggetti che si trovano temporaneamente o permanentemente in condizioni di non completa autosufficienza fisica, psichica o economica.

Il servizio prevede:

- consumo del pasto presso la sede dell'Ente convenzionato con il Comune;
- consegna quotidiana del pasto a domicilio per coloro che presentano difficoltà nel raggiungere la struttura.

Il servizio è svolto in favore di quanti ne facciano richiesta su apposito modulo al Servizio Sociale, previa valutazione del caso da parte dell'Assistente Sociale che darà priorità ai soggetti in condizioni di non autosufficienza fisica, psichica ed economica, privi del sostegno familiare.

La contribuzione dell'utenza è determinata secondo quanto indicato nell'allegato "A".

3) SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il telesoccorso è un servizio che consente all'utente di avvisare una Centrale Operativa nel momento in cui si trova in una situazione di emergenza sanitaria. La Centrale Operativa (funzionante 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno) interviene, secondo precisi accordi con l'utente, avvisando un parente o un vicino oppure chiamando l'ambulanza o il medico di guardia. La richiesta di attivazione del servizio viene rivolta all'ufficio Servizi Sociali su apposito modulo.

La contribuzione dell'utenza è determinata secondo quanto indicato nell'allegato "A".

4) INTEGRAZIONE RETTE A SEGUITO DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.)

La retta dovuta per il ricovero in strutture residenziali è a totale carico dell'ospite, il quale partecipa al costo della retta con tutte le disponibilità economiche (patrimonio mobiliare complessivo) a sua disposizione e con il proprio reddito complessivo, comprese eventuali indennità di accompagnamento e tutte le indennità ancorché non dichiarabili o ottenute a fronte di risarcimento. Qualora le proprie disponibilità economiche come sopra individuate non siano sufficienti a sostenere il costo della retta di ricovero, il soggetto o un suo familiare può presentare formale domanda di contributo finalizzato ad ottenere l'integrazione della retta medesima presso il Servizio Sociale Comunale, dichiarando l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti; il Servizio Sociale provvederà alle opportune verifiche e valutazioni.

Qualora esistano congiunti tenuti agli alimenti (come da art.433 del Codice Civile), gli stessi sono chiamati a contribuire economicamente, in relazione alle reali ed accertate possibilità economiche di ciascuno, secondo quanto indicato nell'allegato "A".

Se il ricoverato richiedente l'integrazione è proprietario di beni immobili, l'Amministrazione Comunale richiederà allo stesso di sottoscrivere l'impegno di garanzia a favore del Comune; non viene riconosciuto alcun contributo ai richiedenti che hanno fatto donazioni o cessioni di proprietà a vantaggio di familiari nei due anni precedenti il ricovero. Casi eccezionali saranno oggetto di attenta valutazione.

L'interessato dovrà comunicare al Comune la propria situazione economica attraverso la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica; dovrà altresì dichiarare il reddito percepito al netto di oneri e tasse e tutte le somme percepite a titolo di indennità, pensioni, rendite e ogni altro emolumento ancorché non dichiarabile a qualsiasi titolo percepito.

Qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino alla copertura delle rette già integrate dal Comune.

Gli eventuali parenti tenuti agli alimenti individuati dal Comune dovranno presentare la necessaria documentazione ai fini del calcolo ISEE del nucleo familiare di ciascuno;

Potrà essere valutata l'opportunità di lasciare comunque una somma mensile per le piccole necessità pari a Euro 65,00 per dodici mensilità. Detto importo potrà essere aumentato in caso di necessità straordinarie.

Il ricoverato, cittadino residente nel Comune di Pisogne, a favore del quale è riconosciuta l'integrazione della retta da parte del Comune, anche attraverso l'aiuto o la contribuzione dei suoi familiari, versa mensilmente le proprie disponibilità economiche direttamente alla struttura residenziale ospitante o per il tramite del Servizio Sociale comunale. Il Comune provvede ad integrare la differenza di retta non coperta.

L'istruttoria finalizzata all'integrazione della retta può essere attivata anche d'ufficio dal Servizio Sociale Comunale in caso di soggetto solo non autosufficiente. Il Comune può altresì intervenire in considerazione dello stato di urgenza ad indifferibilità del ricovero provvedendo in un secondo momento al completamento dell'istruttoria.

Annualmente il Comune provvederà alla verifica economica e ad eventuali accertamenti. Il Comune potrà esercitare i mezzi più opportuni per garantire il proprio credito, anche in sede giudiziale.

Ai fini delle modalità di contribuzione i ricoveri di durata temporanea, valutati come necessari dal Servizio Sociale comunale, sono equiparati ai ricoveri definitivi.

5) CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI IN FAVORE DI MINORI E/O MINORI CON GENITORI

In base a quanto previsto dalla normativa vigente compete al Comune di residenza provvedere al pagamento della retta conseguente all'inserimento di minori (soli o con uno dei genitori) in un centro di pronto intervento o in una comunità alloggio.

La valutazione in ordine all'opportunità o necessità dell'intervento viene effettuata dall'equipe tutela minori.

Poiché tali provvedimenti risultano generalmente conseguenti a situazioni di grave disagio, abbandono, violenza, non è possibile prevedere in via generale la partecipazione al costo nei confronti della famiglia di origine.

Sarà cura dell'equipe tutela minori valutare attentamente ogni situazione, tenendo conto in ogni caso della necessità di recuperare almeno il reddito eventualmente goduto dalla persona ospite del Centro di Pronto intervento o della Comunità alloggio.

Nel caso in cui la proposta di inserimento in comunità provenga dagli operatori del consultorio familiare per le situazioni non soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sarà cura dell'equipe che formula il progetto valutare le possibilità di recupero dei costi in collaborazione con l'assistente sociale del Comune.

6) SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E SOSTEGNO DOMICILIARE -

Il servizio di assistenza educativa domiciliare minori interviene, ove si configura il bisogno, attraverso l'opera congiunta dell'assistente sociale e di un educatore professionale, al domicilio dell'utente, in sostegno ai genitori, al fine di favorire una corretta crescita dei minori.

Gli interventi educativi nei confronti del minore sono rivolti a sostenerlo ed aiutarlo nel rapporto con le figure genitoriali e nei confronti dei familiari di riferimento per favorire la comprensione del minore e lo sviluppo di idonee modalità educative. Le prestazioni si caratterizzano sia in senso preventivo, a favore del soggetto fragile, sia in termini di sostegno diretto alla famiglia.

L'inserimento sociale viene favorito anche attraverso contatti con le realtà associative e ricreative. Viene inoltre fornito sostegno educativo finalizzato all'integrazione scolastica.

Il servizio si rivolge ai minori e, limitatamente agli utenti disabili, anche a soggetti di età superiore ai 18 anni (integrato dall'Ufficio di Piano della C.M.) che necessitano, sulla base di una valutazione del Servizio Sociale, di un supporto educativo mirato.

Il servizio di sostegno domiciliare è un servizio destinato prioritariamente ai minori disabili (esteso anche ai disabili adulti per la realizzazione di specifici progetti), che vivono in un ambiente familiare con sufficienti competenze educative. Gli interventi, prestati da personale professionalmente preparato, sono finalizzati a sostenere il minore e l'adulto disabile nel percorso di crescita e di formazione con riferimento alle aree dell'apprendimento scolastico, dell'integrazione sociale, del sostegno alle autonomie e del sollievo alle famiglie in condizioni di particolare criticità.

I servizi si svolgono, nei giorni e secondo il progetto stabilito dall'Assistente Sociale, al domicilio dell'utente e/o presso le strutture educative e socializzanti del territorio.

La compartecipazione dell'utenza al costo del servizio è definita nell'allegato "A".

7) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: C.S.E.

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno, pubblico o privato, per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario.

Gli interventi socio educativi o socio animativi, sono finalizzati:

- Alla autonomia personale;
- Alla socializzazione;
- Al mantenimento del livello culturale;
- Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

L'accesso al servizio è in genere proposto alla famiglia del disabile dai servizi del territorio.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

8) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: C.D.D.

Il centro diurno per persone con disabilità (CDD) accoglie persone disabili gravi dipendenti da qualsiasi causa, di età superiore ai 18 anni e, di norma, sino ai 65.

Il CDD è una struttura semi residenziale socio sanitaria che garantisce prestazioni socio sanitarie ad elevato grado di integrazione, attività di riabilitazione, attività di socio riabilitazione ed attività educative.

L'accesso al servizio è in genere proposto alla famiglia del disabile dai servizi del territorio.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

9) CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA A SERVIZI SEMI RESIDENZIALI: S.F.A

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) e per la promozione dell'integrazione sociale sono strutture a carattere diurno con funzione di riabilitazione occupazionale, formazione all'autonomia personale e/o relazionale, promozione dell'integrazione della persona in situazione di handicap nella comunità di appartenenza.

Il servizio si rivolge a soggetti disabili con differenti livelli di autonomia compromessa.

L'accesso al servizio è in genere proposto alla famiglia del disabile dai servizi del territorio.

Le regole che definiscono il livello di contribuzione dell'utenza sono indicate nell'allegato "A".

10) SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI GRAVI: COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ (CSS)

Specifici servizi sono previsti per portatori di handicap gravi, il cui bisogno di tutela richiede particolari strutture di tipo residenziale come Centri Residenziali o Comunità Alloggio, strutture protette che accolgono soggetti con gravi o gravissime limitazioni della autonomia funzionale, che necessitano di un supporto socio sanitario specifico, oppure, portatori di handicap privi, per varie ragioni, di un completo appoggio familiare.

Per avere diritto all'integrazione comunale l'inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune.

Gli utenti sono chiamati a partecipare alla spesa attraverso le modalità stabilite nel successivo allegato "A".

11) TRASPORTO SOCIALE

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti anziani, portatori di handicap, inabili o connotati da disagio sociale impossibilitati ad accedere alle strutture sociosanitarie e riabilitative attraverso l'utilizzo dei mezzi pubblici e sono privi di familiari in grado di provvedervi.

L'utente può presentare la richiesta del servizio con apposito modulo presso l'Ufficio Servizi Sociali. L'Assistente Sociale provvede poi alla verifica della effettiva

situazione di bisogno e attiva il Servizio che viene effettuato attraverso Ente convenzionato.

L'utente partecipa alla spesa secondo quanto indicato nell'allegato "A".

12) SERVIZIO DI LAVANDERIA

Il servizio di lavanderia è erogato a favore dei cittadini di Pisogne anziani, disabili o che si trovano in una situazione di fragilità sociale e consiste nel lavaggio e *stiraggio* degli indumenti. Esso si configura come servizio complementare al servizio di assistenza domiciliare ed è rivolto alle persone anziane o in situazione di fragilità che presentano le seguenti caratteristiche:

- compromissione dell'autonomia personale (fisica e/o economica);
- particolari difficoltà o incapacità nel lavaggio dei propri capi di abbigliamento;
- persone non autosufficienti con indumenti e biancheria da lavare e la cui famiglia non sia in grado di provvedere adeguatamente.

L'obiettivo del servizio è principalmente quello di garantire l'igiene della persona e del suo ambiente di vita.

La domanda di accesso al servizio deve essere raccolta dal Comune che, con il proprio personale sociale, provvede alla valutazione della stessa ed a fornire all'utenza le informazioni necessarie. In caso di ammissione al servizio l'utente contribuirà alla spesa secondo quanto definito nell'allegato "A"

ALLEGATO "A"

AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE EROGATE DAL COMUNE DI PISOGLIE REGOLAMENTO ISEE

1 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

- Reddito ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale da aggiornarsi annualmente) - corrispondente al minimo vitale: **2 euro/ora**
- Reddito ISEE pari o superiore a € 11.985,22 (ISEE finale da aggiornarsi annualmente) - **tariffa pari al 50% del costo orario sostenuto dal Comune** -
- Reddito ISEE intermedio (fra 5.992,61 e 11.985,22) - **tariffa intermedia** discendente dal valore percentuale da applicare al costo orario sostenuto dal Comune (con tariffa minima pari a 2 euro/ora) risultante dalla seguente formula

3. a
$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times 50}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

3. b In caso di titolarità, da parte dell'utente, di introiti non dichiarabili ai fini irpef - di importo pari o superiore all'assegno di accompagnamento - (e quindi non indicati nella dichiarazione ISEE), si applica la seguente formula (con tariffa minima pari a 2 euro/ora) :

$$10 + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (50-10)}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2 - SERVIZIO PASTI

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

- O Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale) - corrispondente al minimo vitale - TARIFFA PARI AL 20% DEL COSTO/PASTO SOSTENUTO DAL COMUNE.

- O Reddito ISEE pari o superiore a € 11.985,22 (ISEE finale) - TARIFFA PARI AL 100% DEL COSTO/PASTO SOSTENUTO DAL COMUNE.

Per quantificare i valori percentuali intermedi a carico dell'utente si utilizzerà la seguente formula:

$$20 + \frac{(\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale}) \times (100 - 20)}{(\text{Isee finale} - \text{Isee iniziale})}$$

3 - TELESOCORSO

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

- O Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale) - corrispondente al minimo vitale - SERVIZIO GRATUITO

- O Reddito ISEE pari o superiore a € 11.985,22 (ISEE finale) - TARIFFA PARI AL 90% DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE.

Per quantificare i valori percentuali intermedi a carico dell'utente si utilizzerà la seguente formula:

$$\frac{(\text{Isee utente} - \text{Isee iniziale}) \times 90}{(\text{Isee finale} - \text{Isee iniziale})}$$

In caso di titolarità, da parte dell'utente, di introiti non dichiarabili ai fini irpef - di importo pari o superiore all'assegno di accompagnamento - (e quindi non indicati nella dichiarazione ISEE) , al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 20% del costo del servizio:

$$20 + \frac{(Isee\ utente - Isee\ iniziale) \times (90 - 20)}{(Isee\ finale - Isee\ iniziale)}$$

4 - FREQUENZA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI **A VALENZA SOCIO-SANITARIA: CDD**

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

Per i servizi a ciclo diurno e con valenza socio-sanitaria, qualora il nucleo familiare preso a riferimento per il calcolo dell'Isee è costituito dal solo soggetto beneficiario (art. 3 del presente regolamento), al valore Isee si sommano anche gli emolumenti derivanti da: assegno di invalidità, assegno di accompagnamento, pensione dei ciechi e dei sordomuti, assegni o rendite inps e inail anche se esenti e non dichiarabili.

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA

- O Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale) - TARIFFA PARI AL 50% DEL COSTO DEL SERVIZIO

- O Reddito ISEE pari o superiore a € 11.985,22 (ISEE finale) - TARIFFA PARI AL 100% DEL COSTO DEL SERVIZIO

Per quantificare i valori percentuali intermedi a carico dell'utente si utilizzerà la seguente formula:

$$50 + \frac{(Isee\ utente - Isee\ iniziale) \times (100 - 50)}{(Isee\ finale - Isee\ iniziale)}$$

5 - FREQUENZA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI: CSE, SFA

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA:

- O Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale) - TARIFFA PARI AL 50% DEL COSTO DEL SERVIZIO

- O Reddito ISEE pari o superiore a € 11.985,22 (ISEE finale) - TARIFFA PARI AL 100% DEL SERVIZIO

Per quantificare i valori percentuali intermedi a carico dell'utente si utilizzerà la seguente formula:

$$50 + \frac{(Isee\ utente - Isee\ iniziale) \times (100 - 50)}{(Isee\ finale - Isee\ iniziale)}$$

6 - INTEGRAZIONE RETTA A SEGUITO RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ASSISTENZIALE COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIO-SANITARIA PER PERSONE CON DISABILITÀ CENTRI RESIDENZIALI PER DISABILI E PRONTO INTERVENTO

Modalità di contribuzione per i parenti tenuti agli alimenti.

- Coniugi, Figli, Genitori: contribuzione in misura intera di quanto stabilito, in ordine alla fascia ISEE di appartenenza, indicata nella successiva tabella
- Nipoti in linea retta, Generi, Nuore, Suoceri contribuzione nella misura del 50% di quanto stabilito, in ordine alla fascia ISEE di appartenenza, come previsto nella successiva tabella.
- Fratelli: contribuzione nella misura del 30% di quanto stabilito, in ordine alla fascia ISEE di appartenenza, nella successiva tabella.

Non si tiene conto della situazione economica delle nuore e dei generi vedovi e del coniuge legalmente separato e non convivente.

Qualora il nucleo familiare del parente tenuto agli alimenti sia composto da familiari tenuti e da familiari non tenuti, si conteggeranno i soli redditi dei familiari tenuti e si terrà conto dei componenti del nucleo escludendo il familiare non tenuto percettore di reddito.

Fasce di reddito valore ISEE	Quota mensile minima a carico della famiglia
sino a 5.992,61 € annue	€ 0
da 5.992,61 a 9.439,69 € annui	€ 25
da 9.439,70 a 12.586,24 € annui	€ 50
da 12.586,25 a 15.732,79 € annui	€ 75
da 15.732,809 a 18.879,34 € annui	€ 100
da 18.879,35 a 22.025,88 € annui	€ 125
oltre 22.025,89	€ 150

Qualora l'integrazione complessivamente necessaria al pagamento della retta sia di somma inferiore a quanto posto a carico del parente obbligato, dalla precedente tabella, quest'ultimo può essere obbligato ad integrare solo per l'ammontare totale dell'integrazione necessaria, derogando alla quota minima posta a suo carico.

7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI E SOSTEGNO DOMICILIARE

Il costo di riferimento per la compartecipazione dell'utenza è il costo diretto sostenuto dal Comune (con esclusione delle eventuali quote costituenti un fondo di solidarietà).

COMPARTICIPAZIONE DELL'UTENZA

- O Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.992,61 (ISEE iniziale) - corrispondente al minimo vitale - TARIFFA MINIMA € 2/ORA
- O Reddito ISEE fino a € 11.985,22 (ISEE finale) - TARIFFA GRADUATA FINO AL 33% DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE CON TARIFFA MINIMA PARI A 2€/ORA con applicazione della seguente formula:

$$\frac{(Isee\ utente - Isee\ iniziale) \times 33}{(Isee\ finale - Isee\ iniziale)}$$

In caso di titolarità, da parte dell'utente, di introiti non dichiarabili ai fini irpef - di importo pari o superiore all'assegno di accompagnamento - (e quindi non indicati nella dichiarazione ISEE), al valore iniziale corrisponde una tariffa minima pari al 10% del costo del servizio:

$$10 + \frac{(Isee\ utente - Isee\ iniziale) \times (33 - 10)}{(Isee\ finale - Isee\ iniziale)}$$

- O Reddito ISEE da €. 11.985,22 a 14.981,53 - TARIFFA PARI AL 40% DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE
- O Reddito ISEE da €. 14.981,53 a € 17.977,84 - TARIFFA PARI AL 50% DEL COSTO SOSTENUTO DAL COMUNE

8 - TRASPORTO SOCIALE

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA:

Destinazione: all'interno del territorio comunale	Quota utente:	gratuito
Destinazione: fino a Lovere/Darfo B.T e zone limitrofe	Quota utente:	€. 2,00
Destinazione: fino a Esine/Breno, Iseo e zone limitrofe	Quota utente:	€. 4,00
Destinazione: fino a Brescia/Bergamo/Edolo	Quota utente:	€. 6,00

Gli importi indicati si riferiscono al servizio trasporto comprensivo di andata e ritorno.

In caso di cicli di terapie, dopo il quinto giorno la quota di compartecipazione è ridotta del 50%.

Per gli utenti dializzati è prevista una compartecipazione pari alla quota riconosciuta dall'ASL per il trasporto presso il centro di dialisi.

9 - LAVANDERIA

COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA:

Per ogni turno di lavaggio - pari a Kg.4 max di biancheria, il beneficiario verserà al Comune l'importo di € 1,00. Lo stesso importo verrà versato dal Comune alla Fondazione, previa presentazione di fattura a consuntivo da presentarsi a fine anno.

10 - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI E.R.P

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica è determinato in base a criteri e parametri stabiliti dalla Regione Lombardia, così come previsto dalla Legge 36/2008 e successive modifiche ed integrazioni.